**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO**

DECRETO 26 ottobre 2018

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di

origine controllata dei vini DOP «Est! Est!! Est!!! di

Montefiascone». (18A07326)

(GU n.267 del 16-11-2018)

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

della Direzione generale per la promozione

della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei

mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.

922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del

Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del

citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle

denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni

tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e

successive modifiche, recante modalita' di applicazione del

regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le

denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche

protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la

presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela

delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei

vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura

a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di

protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari,

ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo

n. 61/2010;

Considerato che sono in corso le procedure per l'adozione degli

atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti

dall'art. 109, par. 3, e dall'art. 110 del citato regolamento (UE) n.

1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalita' di esame,

di approvazione e di trasmissione alla Commissione U.E. delle

proposte di modifica del disciplinare, ivi comprese le modifiche non

rilevanti, per le quali sara' prevista la definizione a livello

nazionale e la relativa comunicazione alla Commissione UE;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016,

recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della

produzione e del commercio del vino;

Considerato che, ai sensi dell'art. 90, comma 3, della citata legge

n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa

legge, ivi compreso il decreto in materia di procedura nazionale per

l'esame delle domande di protezione e di modifica dei disciplinari

dei vini DOP e IGP, continuano ad applicarsi i decreti ministeriali

applicativi della preesistente normativa nazionale e dell'Unione

europea;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito

internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP,

concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini

DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli

stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater,

paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei

relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E.

ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE)

n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo

fascicolo tecnico della DOP «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato

sito internet del Ministero, con il quale e' stato da ultimo

modificato il disciplinare della predetta DOP;

Vista la nota della Regione Lazio n. 0592227 del 28 settembre 2018,

con la quale e' stata presentata la domanda del Consorzio per la

tutela dei vini DOC «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone», nel

rispetto della procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7

novembre 2012, intesa ad ottenere una modifica minore del

disciplinare di produzione, che non comporta alcuna modifica al

documento unico riepilogativo di cui all'art. 94, paragrafo 1,

lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativa in

particolare ad un adeguamento della base ampelografica dei vigneti;

Considerato che per la citata modifica minore del disciplinare di

produzione sono applicabili le disposizioni procedurali nazionali

semplificate di cui all'art. 10, comma 8, del citato decreto

ministeriale 7 novembre 2012;

Esaminata la documentazione tecnico-amministrativa presentata a

supporto della citata modifica minore e ritenuto che la stessa

documentazione e' risultata conforme alle disposizioni previste dal

citato art. 10, comma 8, del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e,

in particolare, per la medesima richiesta:

in conformita' all'art. 6 del predetto decreto, e' stata esperita

l'intera procedura di valutazione e di pubblicizzazione da parte

della competente Regione Lazio;

ai sensi del comma 3 del citato art. 6 del citato decreto, e'

stato acquisito il parere favorevole della citata regione;

sono state ritenute valide le motivazioni alla modifica proposta,

che risulta conforme alle rispettive vigenti norme nazionali e

dell'Unione europea e, in particolare, non comportano modifiche del

legame con l'ambiente geografico;

Ritenuto che a seguito dell'esito favorevole della predetta

istruttoria sussistono i presupposti tecnico-giuridici per approvare

con provvedimento nazionale la citata richiesta di modifica del

disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine

protetta «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone», in particolare nel

rispetto dell'art. 118-octodecies, par. 3, lett. a) del regolamento

(CE) n. 1234/2007;

Ritenuto di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la

modifica del disciplinare in questione e di dover comunicare la

stessa modifica alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo

tecnico inoltrato alla Commissione U.E., tramite il sistema di

informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi

dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n.

607/2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva direttoriale n. 21876 del 27 marzo 2018 della

Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e

dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i

titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i

rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli

atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di

competenza;

Decreta:

Articolo unico

1. Il disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di

origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone», cosi' come

approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo

aggiornato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamati in

premessa, e' modificato come risulta dal testo allegato al presente

decreto.

2. La modifica di cui al comma 1 entra in vigore a decorrere dalla

data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del

Ministero.

3. Il presente decreto e il disciplinare della DOP «Est! Est!!

Est!!! di Montefiascone» aggiornato con la modifica di cui al comma

1, saranno pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione

qualita' - Vini DOP e IGP; la stessa modifica sara' comunicata alla

Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo

tecnico gia' trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi

dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n.

1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2018

Il dirigente: Polizzi

Allegato

Modifica al disciplinare di produzione della Denominazione

di origine controllata dei vini «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone»

Il testo dell'art. 2, recante disposizioni sulla base

ampelografica: «I vini a denominazione di origine controllata «Est!

Est!! Est!!! di Montefiascone» devono essere ottenuti dalle uve

prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente

composizione ampelografica:

Trebbiano toscano, localmente detto procanico dal 50% al 65%;

Trebbiano giallo, localmente detto rossetto dal 25 al 40%;

Malvasia bianca lunga e/o Malvasia del Lazio dal 10 al 20%;

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni di

colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la

Regione Lazio, da soli o congiuntamente, nella misura massima del

15%.

La base ampelografica dei vigneti, gia' iscritti allo schedario

viticolo della denominazione di origine controllata «Est! Est!!

Est!!! di Montefiascone», deve essere adeguata entro la decima

vendemmia successiva alla data di pubblicazione del presente

disciplinare di produzione.»,

e' sostituito con il seguente testo:

«Articolo 2 - Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!!

di Montefiascone» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai

vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione

ampelografica:

Trebbiano toscano, localmente detto procanico dal 50% al 65%;

Trebbiano giallo, localmente detto rossetto dal 5 al 40 %;

Malvasia bianca lunga e/o Malvasia del Lazio dal 10 al 20%;

possono concorrere altri vitigni di colore analogo, non

aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, da soli o

congiuntamente, nella misura massima del 35%.».